



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Legge di bilancio 2017
e decreto fiscale collegato
I principali risultati ottenuti dall'azione
sindacale della Confcommercio

Relatore

Dott. Vincenzo De Luca

Responsabile Settore Fiscalità di Impresa

Milano, 24 gennaio 2017



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Legge di bilancio 2017

Eliminazione delle clausole di salvaguardia per il 2017

Nel 2017 l'IVA non verrà aumentata: le clausole di salvaguardia previste sono state eliminate. La misura vale 15,133 miliardi di euro. Questo è un risultato da attribuire totalmente ad una lunga e tenace azione politica della Confederazione. **E'** opportuno ricordare che se non avessimo eliminato queste clausole, a partire dal 1° gennaio 2017, **l'aliquota** IVA ordinaria sarebbe passata dal 22% al 24%, e quella ridotta dal 10% al 13%.

Purtroppo, le clausole di salvaguardia su IVA ed accise - a causa **dell'incapacità** dei Governi degli ultimi anni di tagliare la spesa pubblica improduttiva - sono diventate una «regola»; una «regola» che occorre, necessariamente, eliminare.

Eliminazione delle clausole di salvaguardia per il 2017

Resta, naturalmente, il grave problema di sterilizzare le clausole di salvaguardia previste per gli anni 2018 e 2019. Ricordiamo, infatti, che:

- per il 2018, è previsto **l'incremento** di 3 punti percentuali **dell'aliquota** IVA del 10% (che, quindi, salirebbe al 13%) più **l'incremento** di 3 punti percentuali **dell'aliquota** IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata al 25%), che produrrebbero maggiori imposte per oltre 19 miliardi di euro;
- per il 2019, è previsto **l'incremento** di 0,9 punti percentuali **dell'aliquota** IVA del 22% (che, quindi, passerebbe dal 25% al 25,9%), che, sommato **all'incremento** del 2018, produrrebbe maggiori imposte per oltre 23 miliardi di euro.

Imposta sul Reddito di Impresa («IRI»)

A partire dal 2017, viene introdotta nel nostro sistema fiscale l'«IRI» - l'«Imposta sul Reddito di Impresa» - già prevista dalla Legge Delega di Riforma fiscale e fortemente voluta dalla Confederazione al fine di rendere neutra fiscalmente la scelta della forma giuridica con cui si esercita l'attività di impresa.

Imposta sul Reddito di Impresa («IRI»)

Si tratta di un regime impositivo opzionale per tutte le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria.

Scopo **dell'«IRI»** è quello di rendere uniforme la tassazione del reddito **d'impresa** a prescindere dal fatto che si eserciti **l'attività** economica sotto forma di società di capitali o di società di persone o di ditta individuale.

Il meccanismo **dell'«IRI»** prevede, infatti, che gli utili che le società di persone o le ditte individuali reinvestono nella propria impresa siano assoggettati **all'aliquota** fissa del 24% (la stessa aliquota IRES applicata alle società di capitali), mentre gli utili prelevati per le esigenze personali o familiari **dell'imprenditore** siano assoggettati alle aliquote progressive IRPEF.

Imposta sul Reddito di Impresa («IRI»)

E' evidente che **l'«IRI»** - oltre a rendere neutra fiscalmente la scelta della forma giuridica di come esercitare **l'attività** di impresa - favorisce anche il reinvestimento degli utili nella propria azienda e, quindi, la patrimonializzazione delle piccole imprese che sono costituite sotto forma di società di persone o di ditta individuale.

In pratica, **l'«IRI»** può essere utile a far diventare «un **po'** più grandi» ed a «strutturare meglio» le piccole imprese che sono il vero tessuto economico del nostro Paese.

Imposta sul Reddito di Impresa («IRI»)

Le società di persone potenzialmente interessate **all'«IRI»** sono quasi 280.000 e, di queste, si stima che possano optare per il nuovo regime fiscale oltre 184.000 imprese.

Le imprese individuali potenzialmente interessate **all'«IRI»** sono, invece, oltre 147.000 e, di queste, si stima che possano optare per il nuovo regime quasi 96.000 imprese.

Il «regime di cassa» per i contribuenti in contabilità semplificata

A partire dal 2017, viene introdotto nel nostro sistema fiscale il «regime di cassa» per i contribuenti in contabilità semplificata, già previsto dalla Legge Delega di Riforma fiscale e voluto dalla Confederazione al fine di determinare il reddito non più secondo il «principio di competenza» ma secondo il «principio di cassa», venendo, quindi, incontro a quelle piccole imprese che soffrono di carenza di liquidità finanziaria, legata sia ai cronici ritardi nei pagamenti sia alla stretta creditizia.

Il «regime di cassa» per i contribuenti in contabilità semplificata

La finalità del «regime di cassa» è quella di determinare il reddito **d'impresa** nel momento in cui avviene l'incasso e non più nel momento in cui viene emessa la fattura. Il nuovo regime, in pratica, eviterà di tassare i ricavi che non sono stati ancora incassati.

Il «regime di cassa» può rappresentare **un'opportunità** per la maggioranza delle piccole imprese italiane.

Si tratta, comunque, di un «cambiamento radicale» del criterio di determinazione del reddito **d'impresa** per oltre 2 milioni di imprese che sta creando, però, qualche dubbio agli intermediari ed ai professionisti.

Il «regime di cassa» per i contribuenti in contabilità semplificata

Le società di persone potenzialmente interessate al «regime di cassa» sono oltre 439.000.

Le imprese individuali potenzialmente interessate al «regime di cassa» sono oltre 1.766.000.

Il «regime di cassa» per i contribuenti in contabilità semplificata

Tale riforma è, però, partita con il «piede sbagliato».

Il fatto, ad esempio, di non consentire il riporto delle perdite sta creando preoccupazioni su un regime che - una volta a sistema - porterà equità e semplificazione alla maggioranza delle piccole imprese.

Le modifiche al «regime di cassa» dovranno, pertanto, essere effettuata immediatamente - a valere sul primo anno di applicazione del regime - per evitare che si perda la possibilità di dedurre, completamente, tutte le rimanenze di beni e di materie prime registrate con riferimento al 2016.

Il «regime di cassa» per i contribuenti in contabilità semplificata

La riforma dei criteri di determinazione del reddito **d'impresa**, tuttavia, deve essere vista dal «verso giusto».

Quel «verso giusto» che sta portando professionisti ed intermediari a riconsiderare i regimi contabili applicati dalle imprese assistite.

Il «regime di cassa» per i contribuenti in contabilità semplificata

In questa importante attività di consulenza e di pianificazione fiscale di medio-lungo periodo, dovranno essere considerate 3 diverse alternative:

1) restare nel nuovo «regime naturale» di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata basato sul «criterio di cassa», ossia seguendo incassi e pagamenti e, conseguentemente, optare, anche, per la determinazione **dell'IVA** secondo il «criterio di cassa»;

2) optare per il regime - estremamente semplificato - di determinazione del reddito **d'impresa** basato, esclusivamente, sui ricavi e sui costi riportati nei registri tenuti ai fini IVA durante **l'anno**, qualora **l'impresa** non abbia problemi ad incassare i propri ricavi;

Il «regime di cassa» per i contribuenti in contabilità semplificata

3) optare per la contabilità ordinaria in ragione **dell'assenza** della difficoltà di incassare i ricavi/compensi da parte dei propri clienti, nonché di avere un magazzino di importo rilevante e fortemente movimentato negli anni. In questo caso si dovrà anche valutare la convenienza o meno ad esercitare l'opzione per **l'applicazione dell'«IRI»**.

Il «regime di cassa» per i contribuenti in contabilità semplificata

Di fronte a queste possibili alternative, professionisti ed intermediari dovranno valutare, **nell'interesse** delle imprese che assistono:

- la struttura **dell'impresa**;
- le modalità di svolgimento **dell'attività**;
- i tempi medi di pagamento delle fatture dei clienti e dei fornitori;

per scegliere, tra le diverse possibilità (regime semplificato per cassa; regime semplificato fondato sui registri IVA; regime della contabilità ordinaria), quella più opportuna ed economica per le imprese assistite.

Proroga delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie ed il «bonus mobili»

In virtù degli effetti positivi che hanno avuto **sull'intera** economia nazionale è stata accolta dal Governo la proposta della Confederazione di prorogare anche per il 2017 le agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il «bonus mobili», e di riqualificazione energetica, nelle medesime misure del 50% e del 65% previste per il 2016.

Per il settore turistico, di particolare rilievo è la proroga, fino al 2018, ed il rafforzamento del credito **d'imposta** (nella misura del 65%) riconosciuto per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e di acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute dalle imprese alberghiere.

Ulteriori proposte della Confederazione accolte dal Governo

Il Governo ha, inoltre, accolto ulteriori proposte della Confederazione, quali:

- la riapertura dei termini per **l'assegnazione** o la cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci (**l'agevolazione** è riconosciuta alle operazioni poste in essere dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017);
- **l'estromissione** dei beni immobili dal patrimonio **dell'impresa** da parte **dell'imprenditore** individuale (**l'agevolazione** riguarda le estromissioni poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017);
- la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni;
- la rivalutazione dei beni **d'impresa** e delle partecipazioni.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Decreto fiscale collegato

La riforma degli studi di settore

Il principale risultato conseguito dalla Confederazione è la riforma degli studi di settore. Riforma che prevede che gli studi di settore non siano più uno strumento di accertamento e di controllo, ma rappresentino un sistema di valutazione **dell'**affidabilità del contribuente. Ed i contribuenti più affidabili saranno premiati attraverso rimborsi fiscali più veloci, **l'esclusione** da altri strumenti di accertamento, la riduzione dei termini entro i quali **l'Agenzia** delle Entrate potrà eseguire dei controlli sulle imprese. Il cambiamento è, pertanto, «epocale» perché si passa da uno strumento di accertamento ad uno strumento di prevenzione, di dialogo, di collaborazione con il Fisco e di premialità.

La riforma degli studi di settore

Il nuovo strumento sarà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che fornirà come risultato un indice sintetico (su scala da 1 a 10) e che valuterà il grado di «affidabilità/compliance» del contribuente attraverso la sintesi di un sistema di indicatori significativi.

La riforma degli studi di settore

Oggi, lo studio di settore stima un ricavo presunto, il cui scostamento dal ricavo dichiarato potrebbe essere oggetto di accertamento presuntivo.

Domani, invece, il nuovo indicatore stimerà un livello di «affidabilità/compliance» del contribuente e potrà garantire **l'accesso** di **quest'ultimo** alla premialità.

La riforma degli studi di settore

L'indice di «affidabilità/compliance» verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa.

Le 10 principali novità della nuova metodologia sono:

1. Indice sintetico di «affidabilità/compliance»: **quest'indice** rappresenta il posizionamento di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori significativi (su una scala da 1 a 10);

2. Indicatori di normalità economica: questi indicatori, finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi, diventeranno indicatori per il calcolo del livello di «affidabilità/compliance»;

La riforma degli studi di settore

3. Stima di più «basi imponibili»: verranno stimati il valore aggiunto e, su questa base, i ricavi/compensi ed il reddito;
4. Dati panel: il modello di regressione sarà stimato su dati panel (8 anni invece di 1), conterrà più informazioni e produrrà stime più efficienti e più precise;

La riforma degli studi di settore

5. Modelli organizzativi («cluster»): la nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà una tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e **un'assegnazione** più robusta del contribuente al «cluster»;

6. Unica regressione: non ci sarà più una regressione per ogni «cluster» ma **un'unica** regressione in cui la probabilità di appartenenza ai «cluster» è una delle variabili esplicative;

La riforma degli studi di settore

7. Nuovo modello di stima: ci sarà una maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità rispetto al valore aggiunto) ed una migliore aderenza dei risultati alla realtà economica;

8. Ciclo economico: il nuovo modello di stima coglierà **l'andamento** ciclico e, quindi, non sarà più necessario predisporre specifici correttivi congiunturali (i cosiddetti «correttivi crisi»);

La riforma degli studi di settore

9. Effetti individuali: i risultati saranno personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima;

10. Semplificazione del modello di comunicazione dei dati: ci sarà la riduzione delle informazioni richieste al contribuente per la compilazione del modello di comunicazione dei dati e, quindi, una semplificazione del modello studi di settore.

La riforma degli studi di settore

Si tratta, quindi, di un cambiamento «epocale» che consentirà il superamento degli studi di settore e che rientra nella linea strategica volta a migliorare la qualità del rapporto e la collaborazione tra Fisco e contribuente, a favorire **l'emersione** spontanea delle basi imponibili, a prevenire anziché reprimere, nonché a semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti.

Il «pacchetto» delle semplificazioni fiscali

In sede di conversione in legge del decreto è stato accolto un corposo «pacchetto» di semplificazioni fiscali presentato dalla Confederazione.

Il «pacchetto» delle semplificazioni fiscali

Per i versamenti e le dichiarazioni, le novità interessano i seguenti aspetti:

- vengono accorpate le date di versamento delle imposte del modello UNICO (eliminazione del «tax day»);
- viene fissato al 23 luglio il termine di presentazione del modello 730;
- viene eliminato **l'obbligo** del modello F24 telematico per i versamenti sopra 1.000 euro;
- viene posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine di consegna ai soggetti interessati della Certificazione Unica da parte dei sostituti **d'imposta**.

Il «pacchetto» delle semplificazioni fiscali

Per le imprese ed i lavoratori autonomi, le principali novità sono:

- **l'eliminazione** della presunzione legale relativa ai versamenti bancari dei professionisti e **l'introduzione** di limiti giornalieri e mensili per le imprese (1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili);
- **l'esclusione** da tassazione delle spese di viaggio e trasferta dei professionisti pagate dai committenti;
- la proroga automatica per il regime di «trasparenza fiscale»;

Il «pacchetto» delle semplificazioni fiscali

- la soppressione della comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani soggetti passivi IVA;
- **l'innalzamento** da 15.000 euro a 30.000 euro **dell'ammontare** dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario;
- la revisione della procedura per la chiusura delle partite IVA inattive e **l'eliminazione** delle sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai fini IVA;

Il «pacchetto» delle semplificazioni fiscali

- la riduzione di due anni - in luogo di un anno - dei termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposte sui redditi ed IVA, per i soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi;
- la previsione che le cessioni **all'esportazione** non imponibili siano ammesse nel regime dei «contribuenti minimi».

Il «pacchetto» delle semplificazioni fiscali

Tra le altre novità in materia di semplificazione fiscale, si segnalano:

- le nuove regole sulle notifiche tramite PEC degli avvisi di accertamento e degli altri atti alle imprese individuali, alle società ed ai professionisti;
- la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti **dall’Agenzia** delle Entrate;
- la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;

Il «pacchetto» delle semplificazioni fiscali

- la proroga dei contratti di locazione ai fini **dell'applicazione** della «cedolare secca» sugli affitti in caso di mancata presentazione della comunicazione di proroga del contratto;
- **l'introduzione** di alcune condizioni per fruire del regime IRPEF agevolativo per i «lavoratori trasfertisti», quali:
 - a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
 - b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
 - c) la corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Le nuove comunicazioni in materia di
trasmissione dei dati delle fatture e delle
liquidazioni IVA

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

1. Perché **l'introduzione** di nuovi adempimenti IVA? OCSE, FMI e Commissione europea puntano il dito contro **l'evasione** IVA in Italia.

Lo scorso 6 settembre, la Commissione europea ha pubblicato il «Rapporto 2016 sul VAT GAP», che analizza e quantifica il divario tra il gettito **dell'IVA** previsto e quello effettivamente riscosso dagli Stati membri **dell'UE**.

Per quanto riguarda **l'Italia**, confrontando il gettito stimato e quello realmente incassato, emerge che **l'IVA** evasa ammonta a 36,855 miliardi di euro, pari al 27,5% **dell'incasso** previsto.

Sebbene si registri un lieve miglioramento, si tratta, in termini assoluti, del «divario IVA» più alto fra i Paesi europei: **l'evasione dell'IVA** in Italia ammonta, da sola, a quasi un quarto di quella degli altri Stati membri **dell'UE**.

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

1. Perché **l'introduzione** di nuovi adempimenti IVA? OCSE, FMI e Commissione europea puntano il dito contro **l'evasione** IVA in Italia.

Al fine di ridurre il «gap IVA» del nostro Paese, OCSE, FMI e Commissione europea hanno «consigliato», nei loro «Rapporti» al Governo italiano, di introdurre una più efficiente e tempestiva trasmissione dei dati e delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi da parte dei contribuenti.

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

2. Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA introdotte dal decreto fiscale collegato.

Con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, il Governo ha, quindi, previsto per i soggetti passivi IVA, a partire dal 1° gennaio 2017, **l'introduzione** di 2 nuovi adempimenti da effettuare in via telematica ogni 3 mesi:

- 1) la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- 2) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

2.1. Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA introdotte dal decreto fiscale collegato: Le stime del Governo sul maggior gettito IVA.

Secondo il Governo **l'introduzione** della trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute indurrà i contribuenti ad una maggiore «fedeltà fiscale», riducendo - anche grazie alla strategia consistente in una più efficiente e tempestiva trasmissione ai contribuenti delle informazioni relative alle operazioni effettuate - il fenomeno degli omessi versamenti, **dell'evasione** e delle frodi in campo IVA.

Secondo le stime del MEF, è previsto un maggior gettito IVA pari a:

- 2,11 miliardi di euro nel 2017;
- 4,23 miliardi di euro nel 2018;
- 2,77 miliardi di euro nel 2019.

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

2.2. Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA introdotte dal decreto fiscale collegato: L'**abolizione** di altri adempimenti.

A fronte di questi nuovi adempimenti sono state abolite alcune comunicazioni fiscali, quali:

- la comunicazione **dell'elenco** clienti e fornitori (cosiddetto «spesometro»);
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing;
- gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute;
- la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi «black list».

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

2.3. Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA introdotte dal decreto fiscale collegato: Le scadenze.

COMUNICAZIONE DATI FATTURE			COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	
SCADENZA		Solo per il 2017	SCADENZA	
<i>Trimestre</i>	<i>Termine ultimo</i>		<i>Trimestre</i>	<i>Termine ultimo</i>
<i>I</i>	31 maggio	<i>I semestre</i> 25 luglio 2017	<i>I</i>	31 maggio (*)
<i>II</i>	16 settembre		<i>II</i>	16 settembre <i>(nel 2017 18 settembre)</i>
<i>III</i>	30 novembre	30 novembre	<i>III</i>	30 novembre
<i>IV</i>	Entro il mese di febbraio	Entro il mese di febbraio <i>(nel 2018: 28 febbraio)</i>	<i>IV</i>	Entro il mese di febbraio <i>(nel 2018: 28 febbraio)</i>

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

2.4. Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA introdotte dal decreto fiscale collegato: Le sanzioni.

Il Governo, a seguito delle richieste della Confederazione, ha rivisto al ribasso gli importi delle sanzioni applicabili.

- Per le violazioni delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro, per ciascun trimestre, relativamente **all'omessa** o errata trasmissione.
- Per **l'omessa**, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica la sanzione da 500 euro a 2.000 euro.

L'importo delle predette sanzioni è ridotto alla metà in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza.

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

2.4. Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA introdotte dal decreto fiscale collegato: Le sanzioni.

Omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura		Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni	
Versione originaria	Versione approvata	Versione originaria	Versione approvata
€ 25 Max € 25.000	- € 2 - Max € 1.000	Da € 5.000 a 50.000	Da 500 a 2.000 euro

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

2.5. Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA introdotte dal decreto fiscale collegato: Il credito **d'imposta** per il sostenimento dei costi di adeguamento tecnologico.

Il Governo, a seguito di una espressa richiesta della Confederazione, ha previsto - a favore dei soggetti che **nell'anno** precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro - per una sola volta, un credito **d'imposta** pari a 100 euro per il sostenimento dei costi dovuti **all'adeguamento** tecnologico finalizzato **all'effettuazione** delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni periodiche IVA.

Un ulteriore credito **d'imposta** pari a 50 euro è stato previsto, per un solo anno, a favore dei soggetti che esercitano **l'opzione** per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche tra privati («B2B») o dei dati delle fatture attraverso il «Sistema di Interscambio» (SdI).

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

3. Le modifiche ai nuovi adempimenti di comunicazione periodica IVA richieste dalla Confederazione al Governo e **all'Agenzia** delle Entrate.

E' evidente che i nuovi adempimenti di comunicazione periodica dei dati IVA, introdotti dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, determinano ulteriori oneri burocratici a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi non compensati, se non in minima parte, dal riconoscimento di un credito **d'imposta**.

Al fine di limitare al massimo i nuovi oneri, la Confederazione - insieme alle altre Organizzazioni di «R.ETE. Imprese Italia» - lo scorso 5 dicembre, ha, quindi, inviato una lettera ufficiale al Vice Ministro **dell'Economia** e delle Finanze, Luigi Casero, ed al Direttore **dell'Agenzia** delle Entrate, Rossella Orlandi, per introdurre le opportune modifiche alle disposizioni attualmente in vigore.

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

3. Le modifiche ai nuovi adempimenti di comunicazione periodica IVA richieste dalla Confederazione al Governo e **all'Agenzia** delle Entrate.

In particolare, la Confederazione ritiene che debbano essere introdotte le seguenti modifiche:

- per **l'anno** 2017, prevedere due invii semestrali. Al riguardo, il termine del primo invio semestrale - sia dei dati delle fatture che delle liquidazioni - deve essere previsto al 16 settembre 2017, modificando, quindi, la data attualmente stabilita al 25 luglio 2017. Il termine del secondo invio semestrale deve essere, invece, previsto al 31 marzo 2018;

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

3. Le modifiche ai nuovi adempimenti di comunicazione periodica IVA richieste dalla Confederazione al Governo e **all'Agenzia** delle Entrate.

- a decorrere dal 2018, ritornare ad un unico invio annuale dei dati delle fatture da effettuarsi entro il 31 marzo **dell'anno** successivo, fermo restando **l'invio** trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA;
- riconoscere un credito **d'imposta** in misura almeno pari a 300 euro. Nella previsione che dal 2018 venga ripristinato un unico invio annuale dei dati delle fatture, tale credito potrebbe essere riconosciuto per il solo anno 2017.

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

3. Le modifiche ai nuovi adempimenti di comunicazione periodica IVA richieste dalla Confederazione al Governo e **all'Agenzia** delle Entrate.

In relazione agli aspetti interpretativi delle nuove disposizioni, la Confederazione ha chiesto **all'Agenzia** delle Entrate di fornire, con tempestività, i chiarimenti necessari al fine di avere un quadro completo dei nuovi adempimenti e, conseguentemente, concedere il tempo necessario alle imprese ed ai loro intermediari di procedere ai necessari adeguamenti contabili e dei programmi informatici.

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

3. Le modifiche ai nuovi adempimenti di comunicazione periodica IVA richieste dalla Confederazione al Governo e **all'Agenzia** delle Entrate.

In particolare, è stato chiesto di fornire le seguenti delucidazioni:

- individuare i soggetti esonerati dalla trasmissione dei dati delle fatture, perché non tenuti alle registrazioni dei documenti IVA. Ci si riferisce, ad esempio, ai soggetti che applicano il «regime forfetario» od il «regime di vantaggio per le nuove iniziative produttive»;
- chiarire se e come devono essere trasmessi i dati da parte dei contribuenti che applicano speciali regimi IVA (ad esempio: agenzie di viaggio, operatori in regime del margine);

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

3. Le modifiche ai nuovi adempimenti di comunicazione periodica IVA richieste dalla Confederazione al Governo e **all'Agenzia** delle Entrate.

- sottolineare il comportamento da tenere in presenza di fatture registrate in modo semplificato e, eventualmente, precisare se sussiste **l'esonero dall'invio** dei dati relativi a tali fatture;
- consentire che in relazione al medesimo contribuente, **l'invio** dei dati delle fatture possa essere effettuato da più intermediari, fermo restando che solo uno dei diversi intermediari dovrà inviare i dati delle liquidazioni;
- stabilire che la trasmissione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni possa essere effettuata attraverso **l'invio** di un unico file, in modo che i contribuenti ovvero gli intermediari debbano diagnosticare, autenticare ed inviare un solo file per periodo.

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

4. Le ulteriori richieste della Confederazione al Governo e **all'Agenzia** delle Entrate.

La Confederazione, inoltre, ritiene importante che siano incrementati i benefici concessi ai soggetti che optano per la fatturazione elettronica e/o la comunicazione dei dati delle fatture, di cui al D.Lgs. n. 127 del 2015.

A tal fine, sarebbe utile eliminare **l'obbligo** di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione per compensare crediti di importo superiore a 15.000 euro, o - in subordine - incrementare il predetto limite a 30.000 euro.

Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

4. Le ulteriori richieste della Confederazione al Governo e **all'Agenzia** delle Entrate.

In materia di semplificazioni fiscali, la Confederazione ha, inoltre, richiesto:

- **l'abrogazione** delle comunicazioni dei beni dati in uso ai soci e dei finanziamenti alle imprese;
- di riportare il termine per **l'invio** della dichiarazione IVA, a decorrere da quella relativa al periodo **d'imposta** 2017, dal 30 aprile al 30 settembre.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Il contesto in cui operano le imprese italiane

Il contesto in cui operano le imprese italiane

Dall'ultimo rapporto della Banca Mondiale (il «Doing Business 2017»), il «Total Tax Rate» **dell'Italia** - ossia il rapporto tra la somma di tutte le imposte e tasse pagate da **un'impresa** ed i profitti conseguiti - è, oggi, pari al 62%: come dire che nel nostro Paese su 1.000 euro di profitti **un'impresa** paga, complessivamente, 620 euro di tasse.

Il contesto in cui operano le imprese italiane

Già questo di per sé è un dato preoccupante, ma ciò che è ancor più allarmante è il «gap» che ci divide dai nostri competitors europei: basti pensare agli oltre 41 punti che ci separano dal Lussemburgo (20,8%); ai 37 punti che ci dividono dalla Danimarca (25%); ai 36 punti rispetto **all'Irlanda** (26%); agli oltre 31 punti che ci separano dal Regno Unito (30,9%); agli oltre 13 punti in confronto alla Germania (48,9%); per finire ai 13 punti rispetto alla Spagna (49%). Se, poi, confrontiamo il nostro «Total Tax Rate» con un Paese extra-UE, quale gli Stati Uniti, il divario è di 18 punti percentuali (44%).

Il contesto in cui operano le imprese italiane

E' evidente che operare in un tale contesto costituisce, senza ombra di dubbio, un forte vincolo per le imprese italiane che competono sui mercati internazionali.

Occorre, quindi, ridurre, drasticamente, il «gap» competitivo del nostro Paese rispetto ai principali Paesi **dell'Unione** Europea e del resto del mondo dovuto **all'eccessivo** carico fiscale sulle imprese.

Il contesto in cui operano le imprese italiane

Sempre secondo **l'ultimo** Rapporto della Banca Mondiale (il «Doing Business 2017»), nel nostro Paese ad **un'impresa**, per assolvere agli adempimenti amministrativi, occorrono 240 ore **l'anno** (pari a 30 giornate lavorative), ossia, circa 100 ore in più (pari a 13 giornate lavorative) rispetto alla media dei Paesi **dell'Area** Euro.

Un sistema fiscale così complicato e farraginoso è inevitabile che conduca a rapporti conflittuali tra Fisco e contribuenti-imprese.

Il contesto in cui operano le imprese italiane

Pertanto, una pressione fiscale eccessiva («Total Tax Rate» al 62%) ed adempimenti fiscali complicati e costosi (240 ore annue) sono i «grandi mali» del Fisco italiano e costituiscono un «freno» enorme allo sviluppo ed alla crescita delle nostre imprese.

«Fisco predatorio» e «Burocrazia asfissiante»

Un «Fisco predatorio» ed una «Burocrazia asfissiante» - per usare espressioni del Cardinale Angelo Bagnasco - divorano **l'economia** reale, uccidono le imprese, mettono in ginocchio le famiglie.

Cosa diceva Winston Churchill a proposito delle tasse

«Io affermo che quando una nazione tenta di tassare se stessa per raggiungere la prosperità è come se un uomo si mettesse in piedi dentro un secchio e cercasse di sollevarsi per il manico.»

(Winston Churchill)

«Semplificare e Ridurre»

C'è, quindi, una sola via **d'uscita**, una sola via di salvezza:

«Semplificare e Ridurre»



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Alcune proposte fiscali per il 2018

Alcune proposte fiscali per il 2018

- Riduzione di 1 punto percentuale di ciascuna delle attuali 5 aliquote IRPEF: costo circa 8 miliardi di euro;
- Incremento della franchigia IRAP da 13.000 euro a 15.000 euro: costo circa 150 milioni di euro;

Alcune proposte fiscali per il 2018

- Definizione dei criteri per escludere le piccole imprese prive **dell'«autonoma organizzazione»** dal pagamento **dell'IRAP**: costo circa 500 milioni di euro;
- Deduzione totale dal reddito **d'impresa** (IRPEF/IRES) **dell'IMU** corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese: costo circa 500 milioni di euro.

Alcune proposte fiscali per il 2018

Negli ultimi 3 anni, gli incassi derivanti dalla lotta **all'evasione** fiscale sono stati pari a (dati ufficiali **dell'Agenzia** delle Entrate):

- 13,1 miliardi di euro (2013);
- 14,2 miliardi di euro (2014);
- 14,9 miliardi di euro (2015).

Se tali maggiori entrate fossero confluite tutte nel «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», avremmo avuto risorse sufficienti per finanziare tali proposte e ridurre il carico fiscale su imprese e lavoratori.

Cosa scriveva Luigi Einaudi nel 1922

«Le imposte debbono essere poche, semplici, senza addizionali, senza imbrogli.»

(Tratto da *«Semplificare e ridurre»*, Luigi Einaudi, *«Corriere della Sera»* del 7 marzo 1922).